

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4534}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(ROGNONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo
all'accordo di sede del 1975 tra il Governo della
Repubblica italiana e l'Istituto Universitario Europeo,
firmato a Firenze il 13 dicembre 1985

Presentato il 16 marzo 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Consiglio delle Comunità Europee ha deciso il 1° febbraio 1983 di aprire al pubblico gli archivi storici della Comunità e di depositare progressivamente gli originali di tali archivi presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze.

Sono così stati coronati da successo gli intensi e costanti sforzi diplomatici da noi compiuti per assicurare all'Italia un patrimonio storico e documentario di eccezionale valore, che varrà anche a valorizzare grandemente l'attività accademica e di ricerca dell'Istituto Universitario Europeo.

Per regolare il trasferimento a Firenze di tali archivi, è stato stipulato un contratto tra le Comunità Europee e l'Istituto, che regola le condizioni di deposito e di conservazione e le modalità di accesso agli archivi da parte del pubblico.

Tale contratto prevede all'articolo 3, paragrafo 2, che i privilegi e le immu-

nità di cui l'Istituto gode a norma dell'Accordo di sede stipulato con il Governo italiano il 10 luglio 1975 vengano estesi anche agli archivi comunitari.

Si è così addivenuti alla stipula del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, che è stato firmato a Firenze il 13 dicembre 1985.

Con tale Protocollo le disposizioni degli articoli da 3 a 7 dell'Accordo di sede si applicano anche al complesso della Villa « Il Poggiolo », messa gratuitamente a disposizione dal Governo italiano e che verrà utilizzata dall'Istituto quale sede degli archivi storici comunitari e per le attività collegate alle sue funzioni istituzionali.

Agli oneri finanziari derivanti dal provvedimento in questione si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti al capitolo 1113 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 1986 ed esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo all'accordo di sede del 1975 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Universitario Europeo, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO SULLA SEDE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

PAGINA BIANCA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO,

VISTA la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972,

VISTO il Protocollo sui privilegi e le immunità dello Istituto Universitario Europeo allegato alla Convenzione,

VISTO l'Accordo sulla Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo, firmato a Roma il 10 luglio 1975,

CONSIDERATO che l'Istituto Universitario Europeo e le Comunità Europee hanno concluso un contratto avente per oggetto il deposito presso l'Istituto degli Archivi Storici delle Comunità Europee e la loro apertura al pubblico tramite l'Istituto,

DESIDEROSI di definire le modalità di applicazione necessarie al compimento della missione dell'Istituto,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI :

ARTICOLO 1

Il Governo della Repubblica Italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto Universitario Europeo il Complesso immobiliare denominato Villa Il Poggiolo sito in piazza Edison in Firenze come descritto nell'allegato A e provvede alla sua ristrutturazione.

La Villa Il Poggiolo sarà utilizzata dall'Istituto quale sede degli Archivi Storici delle Comunità Europee e per le attività collegate alle funzioni istituzionali dell'Istituto.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie del complesso sono a carico del Governo della Repubblica Italiana conformemente a quanto disposto nell'allegato B.

ARTICOLO 2

Le disposizioni degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 dell'Accordo sulla Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo, firmato a Roma il 10 luglio 1975, si applicano in ogni loro parte al complesso immobiliare Villa Il Poggiolo.

ARTICOLO 3

Il presente Protocollo aggiuntivo non può essere interpretato in modo tale da modificare la Convenzione o il Protocollo del 19 aprile 1972.

Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non prevede disposizioni specifiche, si applicano i predetti Convenzione e Protocollo.

ARTICOLO 4

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica Italiana avrà notificato all'Istituto Universitario Europeo che sono state adempiute tutte le formalità previste a tal fine dallo ordinamento italiano.

Fatto a Firenze, addì 13 dicembre 1985 in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

ALLEGATO

lettera A

Descrizione del complesso immobiliareVilla Il Poggiolo

Il complesso immobiliare è posto al centro di un vasto parco collinare panoramico della superficie di circa mq. 18.000 ed è ubicato all'inizio del viale S. Domenico che conduce a Fiesole, in piazza T.A. Edison 11 a Firenze.

La proprietà si compone dei seguenti fabbricati ed accessori :

- A) Villa principale : formata da n. 3 piani fuori terra, per una superficie totale utile di mq. 1.680.
- B) Portineria : ubicata in prossimità dell'ingresso principale, composta da n. 3 locali dotati di servizi e impianto di riscaldamento.
- C) Foresteria : ubicata lungo il viale interno, composta da due camere e servizi.
- D) Casa del custode : ubicata in prossimità dell'ingresso secondario da Via di San Domenico, composta da due appartamenti indipendenti, di 4 vani ciascuno, oltre servizi e accessori.
- E) Fabbricato accessorio : ubicato sulla destra entrando da Via S. Domenico, che comprende n. 3 box per auto, oltre ad attiguo magazzino di mq. 200.

Dati catastali

- a) Villa Il Poggiolo : partita catastale 674, foglio di mappa 62, particella 162 con i subalterni dall'1 al 12, categoria catastale A/2 - A/3 - B/6;
- b) ex stazione forestale adiacente P.zza Edison n. 11; foglio di mappa 62 particella 164;
- c) Villetta su due piani ad uso abitativo casierato; foglio di mappa 62, particella 160 sub. 1 e 2, categoria catastale A/2 - A/3;
- d) Corpo di fabbrica costituito da n. 3 box per auto e due ampi locali ad uso segheria;
- e) Foresteria e serra : partita catastale 1636 del N.C.T., particella 163 - 940 e 941;
- f) Parco : rappresentato nel foglio di mappa 62, particella 899 e 58.

Nota : Sul viale interno, con ingresso da P.zza Edison n. 11, esiste un diritto di passo pedonale e carraio a favore della Villa Favorita con annesso parte residua del parco, rimasta in proprietà dello Stato.

ALLEGATO

lettera B

Lavori di manutenzione a carico dello
Istituto Universitario Europeo

1. Sono a carico dell'Istituto Universitario Europeo le spese per lavori di manutenzione seguenti :

- pulizia interna degli edifici;
- buon funzionamento e sorveglianza dell'impianto di riscaldamento, spese per il combustibile, spazzatura dei camini;
- buon funzionamento e sorveglianza degli impianti di climatizzazione;
- sorveglianza dei locali (custodia - portierato);
- controllo delle attrezzature, fisse e mobili, di sicurezza e antincendio;
- buon funzionamento degli ascensori, dei montacarichi, montadocumenti e del loro sistema di sicurezza, assicurato con contratti di manutenzione corrente e di sorveglianza;
- tinteggiatura interna.

Sono inoltre a carico dell'Istituto le spese relative ai canoni e al consumo per telecomunicazioni, elettricità, acqua, gas e altri combustibili.

2. Le spese per lavori di manutenzione diversi da quelli sopra elencati sono a carico del Governo Italiano.

NOTA AGGIUNTIVA

ACCORDO SULLA SEDE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

10 luglio 1975

PAGINA BIANCA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO,

CONSIDERANDO che l'articolo 1 della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, in appresso denominata "Convenzione", firmata a Firenze il 19 aprile 1972, prevede che l'Istituto avrà sede in Firenze ;

CONSIDERANDO che l'articolo 4 della Convenzione prevede la conclusione di un Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto ;

CONSIDERANDO che l'articolo 25 della Convenzione prevede che la Repubblica italiana metta gratuitamente a disposizione dell'Istituto un terreno situato a Firenze e gli edifici necessari al funzionamento dell'Istituto, nonché un ristorante attrezzato e un circolo costruiti sul terreno predetto ;

CONSIDERANDO che i privilegi e le immunità necessari al buon funzionamento dell'Istituto sono stati definiti nel Protocollo menzionato all'articolo 4 della Convenzione, in appresso denominato "Protocollo" ;

CONSIDERANDO che l'articolo 13 della Convenzione prevede che la Repubblica italiana si impegni a compiere tutti i passi necessari e a concludere tutti gli Accordi per consentire ai docenti e ai ricercatori di utilizzare a Firenze e, se necessario, in altre città d'Italia, gli archivi e le biblioteche e di accedere ai musei ;

DESIDEROSI di precisare le modalità di applicazione delle disposizioni suddette,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI RISOLUZIONI :

ARTICOLO 1

Il terreno ed i relativi edifici messi gratuitamente a disposizione dell'Istituto da parte della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione sono descritti nell'allegato.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili predetti e le relative spese sono a carico del Governo della Repubblica italiana conformemente a quanto è disposto nell'allegato.

Inoltre, il Governo della Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto la prima attrezzatura di mobili e didattica degli edifici di cui al primo comma.

ARTICOLO 2

Conformemente all'articolo 28 della Convenzione, l'Istituto gode in Italia della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalla legislazione italiana alle persone giuridiche.

ARTICOLO 3

Le leggi della Repubblica italiana sono applicabili all'interno della sede dell'Istituto, fatti salvi la Convenzione, il Protocollo, il presente Accordo, nonché le norme emanate dal Consiglio Superiore ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

ARTICOLO 4

Per locali ed edifici dell'Istituto cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del Protocollo relative all'inviolabilità si intendono tutti i locali ed edifici adibiti all'attività didattica, di ricerca ed amministrativa.

ARTICOLO 5

L'Istituto è tenuto ad assicurarsi contro i rischi per i quali può essere reso legalmente responsabile.

ARTICOLO 6

1. Le competenti autorità italiane potranno rivolgere motivata richiesta al Presidente dell'Istituto onde ottenere che funzionari della Repubblica italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana possano accedere ai locali ed edifici dell'Istituto cui si applica l'articolo 2 del Protocollo, qualora ciò sia necessario per garantire, nello spirito dell'articolo 19 del Protocollo, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica. Il Presidente o il suo rappresentante debitamente delegato, agendo nello spirito dell'articolo 19 del Protocollo, deciderà di volta in volta se accogliere le predette richieste, stabilendo eventuali condizioni e modalità.

In caso di incendio o di qualsiasi altro sinistro, o in caso di gesto criminale che richieda un intervento urgente, si presume il consenso del Presidente, o del suo rappresentante debitamente delegato, per il libero accesso nei predetti locali od edifici. Tuttavia, se il Presidente o il suo rappresentante debitamente delegato ne facesse esplicita richiesta, l'intervento delle autorità italiane deve essere interrotto immediatamente.

2. Chiunque penetri nei locali dell'Istituto con il consenso del Presidente conformemente al paragrafo 1, dovrà agire nel rispetto dell'indipendenza dell'Istituto.

ARTICOLO 7

Le autorità italiane assicurano l'adeguata protezione dell'Istituto.

A richiesta del Presidente, esse prenderanno i necessari provvedimenti per evitare qualsiasi perturbazione nel buon funzionamento dell'Istituto.

ARTICOLO 8

Il Ministro italiano degli Affari Esteri rilascia un documento speciale di riconoscimento alle persone di cui agli articoli 9 e 10 del Protocollo, che sono designate al Governo della Repubblica italiana in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del Protocollo e che non hanno la nazionalità italiana.

ARTICOLO 9

Gli acquisti di merci o le prestazioni aventi un valore economico, che sono strettamente necessari alle attività ufficiali dell'Istituto e d'importo superiore a 100.000 Lire non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto né alle altre imposte indirette, comprese le imposte di fabbricazione di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Per l'applicazione delle esenzioni in materia di imposte indirette interne diverse dall'imposta sul valore aggiunto si farà ricorso al regime dell'abbuono o a quello della restituzione, in conformità delle procedure e modalità stabilite in merito dalla legislazione italiana.

Le esenzioni applicabili ai carburanti e ai lubrificanti acquistati dall'Istituto per l'utilizzazione dei propri automezzi ufficiali saranno contenute nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo dalle competenti autorità italiane e l'Istituto.

ARTICOLO 10

I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano.

Uguale trattamento è accordato per l'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto, nonché dei relativi pezzi di ricambio e dei carburanti e lubrificanti utilizzati per tali autoveicoli.

Il numero di tali autoveicoli, nonché le quantità di carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio saranno stabiliti di comune accordo dalle competenti autorità italiane e l'Istituto.

ARTICOLO 11

I beni importati o acquisiti conformemente agli articoli 9 e 10 non possono essere ceduti o affittati a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza preventiva notifica alle competenti autorità italiane e a condizione che siano pagati i relativi dazi doganali e tasse di effetto equivalente. Il termine massimo di tale notifica è stabilito di comune accordo dalle competenti autorità italiane e l'Istituto.

I dazi doganali e tasse di effetto equivalente saranno calcolati sulla base delle aliquote in vigore alla data della cessione o della diversa utilizzazione dei beni e, se si tratta di aliquote ad valorem, secondo il valore dei beni a tale data.

ARTICOLO 12

Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Istituto, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

ARTICOLO 13

Le persone indicate all'articolo 9 del Protocollo beneficiano sul territorio della Repubblica italiana delle seguenti disposizioni :

- a partire dalla data in cui l'Istituto applicherà l'imposta sugli stipendi ed emolumenti, di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del Protocollo, esenzione da ogni imposta diretta di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni sugli stipendi ed emolumenti che vengono loro erogati dall'Istituto ;
- importazione in franchigia della propria mobilia, della propria autovettura destinata al loro uso personale e dei propri effetti personali, nel periodo di un anno dalla data dell'entrata in servizio presso l'Istituto, e, entro l'anno successivo alla cessazione delle funzioni presso l'Istituto, esportazione in franchigia della propria mobilia, della propria autovettura destinata al loro uso personale e dei propri effetti personali.

Tali disposizioni sono applicate conformemente alla legislazione italiana.

ARTICOLO 14

1. L'Istituto trasmetterà alle competenti autorità italiane un elenco nominativo dei ricercatori. Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di ordine pubblico e di sicurezza, le autorità italiane agevoleranno le modalità di entrata, di soggiorno e di partenza dei ricercatori. In caso di decisione negativa relativa all'entrata o al soggiorno di un ricercatore, le autorità italiane forniranno al Presidente dell'Istituto le necessarie informazioni.
2. I ricercatori potranno importare in Italia, in esenzione da dazi, la loro mobilia, i loro effetti personali, nonché la loro autovettura a condizione che possano provare che quest'ultima è stata acquistata all'estero almeno un anno prima dell'entrata in Italia. La richiesta di beneficiare dell'esenzione da dazi dovrà essere presentata entro sei mesi a decorrere dalla data in cui il ricercatore si sarà stabilito in Italia. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in vigore in Italia per la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, i ricercatori potranno esportare, alla fine del loro soggiorno in Italia, la loro mobilia, la loro autovettura e i loro effetti personali in esenzione da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto in

materia economica ed in materia di salute:

ARTICOLO 15

Il personale insegnante, nonché i ricercatori dell'Istituto hanno accesso gratuitamente in Italia :

- alle biblioteche pubbliche ;
- agli archivi pubblici per i documenti che datano di almeno 50 anni ;
- ai musei pubblici.

Il Governo della Repubblica italiana si impegna a compiere tutti i passi necessari per ottenere l'accesso gratuito negli altri musei, gallerie e biblioteche in Italia.

ARTICOLO 16

1. Il presente Accordo non può essere interpretato in modo tale da modificare la Convenzione o il Protocollo.
2. Nei casi in cui il presente Accordo non prevede disposizioni specifiche, si applica la Convenzione e il Protocollo.

ARTICOLO 17

Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica italiana avrà comunicato per iscritto all'Istituto che tutte le formalità richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari sono state adempiute.

ARTICOLO 18

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

Fatto a Roma, addì 10 luglio 1975

Per il Governo della
Repubblica italiana
Vittorio Cordeiro di Montezemolo

Per l'Istituto
universitario europeo
Max Kohnstamm

ALLEGATOA. Descrizione del terreno e degli immobili

La Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto, alle condizioni previste nel presente allegato, il terreno e gli edifici della Badia Fiesolana.

B. Immobili che devono essere messi a disposizione dell'Istituto

Il Governo italiano :

- provvede alla sistemazione degli immobili sub A. ad uso dell'Istituto ;
- fa sistemare il terreno in funzione degli immobili esistenti, costruire le strade necessarie e prevedere spazi sufficienti per gli impianti sportivi e ricreativi e per il parcheggio dei veicoli di coloro che si serviranno degli impianti dell'Istituto.

L'Istituto partecipa in maniera effettiva a tutte le decisioni concernenti tali sistemazioni, in quanto futuro utilizzatore degli immobili rinnovati della Badia Fiesolana.

Allo scopo di assicurare una cooperazione duratura e la reciproca informazione tra il Governo italiano e l'Istituto nella fase della progettazione di tali sistemazioni, l'Istituto designerà da uno a tre esperti che rappresenteranno i suoi interessi.

Gli organi governativi italiani incaricati della progettazione terranno il più possibile conto dei loro pareri, delle loro proposte e delle loro obiezioni, particolarmente trattandosi delle future spese di manutenzione.

La ristrutturazione degli edifici avrà luogo in stretta collaborazione con le autorità dell'Istituto. L'Istituto non ritarderà lo svolgimento dei lavori di sistemazione degli immobili e degli impianti, previsti sul terreno della Badia Fiesolana, ma cercherà anzi di promuoverli affinché, grazie ad una cooperazione costruttiva tra i delegati del Governo italiano e l'Istituto, si trovi quanto prima una soluzione per l'insediamento dell'Istituto che soddisfi al massimo tutte le parti interessate.

C. Lavori di manutenzione a carico dell'Istituto

a) I seguenti lavori di manutenzione sono a carico dell'Istituto :

- pulizia interna degli edifici
- buon funzionamento e sorveglianza dell'impianto di riscaldamento, spese per il combustibile, spazzatura dei camini
- buon funzionamento e sorveglianza degli impianti di climatizzazione
- sorveglianza dei locali (custodia - portierato)
- controllo delle attrezzature, fisse e mobili, di sicurezza e antincendio
- buon funzionamento degli ascensori, dei montacarichi, montadocumenti e del loro sistema di sicurezza, assicurato con contratti di manutenzione corrente e di sorveglianza
- tinteggiatura interna.

Le spese per lavori di manutenzione diversi da quelli sopra elencati sono a carico del GOVERNO italiano.

b) Sono inoltre a carico dell'Istituto le spese di canone e consumo per telecomunicazioni, elettricità, acqua, gas o altri combustibili.

D. Primo equipaggiamento di mobili e di attrezzature didattiche degli edifici

Gli equipaggiamenti che il Governo italiano deve fornire sono principalmente i seguenti :

- a) mobilio per gli uffici del personale insegnante ed amministrativo e dei loro servizi
- b) attrezzatura dei posti di lavoro dei ricercatori
- c) attrezzatura dei posti di lavoro nelle sale di lettura
- d) attrezzatura delle sale per seminari e delle sale per gruppi di lavoro
- e) attrezzatura delle sale per manifestazioni scientifiche
- f) attrezzatura delle sale di riunione del Consiglio Accademico e del Consiglio Superiore
- g) attrezzatura delle sale di ritrovo
- h) scaffalature, scaffali scorrevoli, ecc. della biblioteca, delle sale per seminari, ecc.
- i) apparecchi per la lettura

- j) apparecchi di proiezione, di registrazione, ecc.
- k) apparecchi di riproduzione e di copia
- l) mezzi di comunicazione interni all'Istituto
- m) mezzi di trasporto interni (libri, ecc.)
- n) attrezzatura per l'interpretazione simultanea nelle sale in cui tale interpretazione è necessaria.

PAGINA BIANCA

Descrizione dei terreri e degli edifici
della Badia Fiesolana

PAGINA BIANCA

COMPLESSO EDILIZIO "BADIA FIESOLANA"DATI CATASTALI ALL'ATTUALITA', AL NUOVO CATASTOEDILIZIO URBANO (N.C.E.U.)ED AL NUOVO CATASTO TERRENI (N.C.T.)DEL COMUNE DI FIESOLE,RELATIVI AI LOCALI ED AREE ANNESSEOGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONEPER L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

Il complesso immobiliare per uso della SEDE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO, posto in Fiesole - Via Badia dei Roccettini, denominato Badia fiesolana, censito all'attualità in Catasto come segue :

AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO (Comune di Fiesole)

- A. Partita 164 - Capitolo della Cattedrale di Fiesole
Foglio 23 particelle : 64, 65, 66/I, 331, 384, 66/2, 66/3, 66/4.
- B. Partita 657 - Provincia Toscana dell'Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie Toscane
Foglio 23 particelle 67.
- C. Partita 1077 - Provincia Toscana dell'Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie Fiorentine per il fabbricato, e Capitolo della Cattedrale di Fiesole per l'area
Foglio 23 particelle : 378, 451.

AL NUOVO CATASTO TERRENI (Comune di Fiesole)

D. Pagina 847 - Provincia Toscana dell'Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie - Congregazione religiosa dei Padri Scoloni con sede in Firenze

Foglio 23 particelle : 51/2, 52, 54, 63, 474.

E. Pagina 135 - Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Fiesole

Foglio 23 particelle : 64, 65, 287.

F. Pagina 1 - Aree di Enti Urbani e promiscui

Foglio 23 particelle : 66, 67, 239. A.

Signor Presidente,

in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1 della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, mi pregio di comunicarLe che la Repubblica italiana metterà a disposizione dell'Istituto :

- il terreno della Badia Fiesolana, pari a 35.000 m²,
- gli edifici che saranno adattati nel modo più appropriato alle necessità dell'Istituto ; la superficie utile di tali edifici è stimata in 9.000 m².

La superficie utile è costituita dalla superficie coperta dagli edifici diminuita di quella occupata dai muri.

Dette superfici sono calcolate in funzione delle necessità dell'Istituto, che occuperà circa 40 docenti e da 400 a 500 ricercatori.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

VITTORIO CORDERO di MONTELEONE

Firenze, li 20 marzo 1975

Signor Max KOHNSTAMM
Presidente dell'Istituto
Universitario Europeo
Badia Fiesolana
San Domenico di Fiesole
Firenze

Signor Direttore generale,

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, con la quale Ella mi precisa che, in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1 della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, la Repubblica italiana metterà a disposizione dell'Istituto :

- il terreno della Badia Fiesolana, pari a 35.000 m²,
- gli edifici che saranno adattati nel modo più appropriato alle necessità dell'Istituto ; la superficie utile di tali edifici è stimata in 9.000 m².

La superficie utile è costituita dalla superficie coperta dagli edifici diminuita di quella occupata dai muri.

Dette superfici sono calcolate in funzione delle necessità dell'Istituto, che occuperà circa 40 docenti e da 400 a 500 ricercatori.

Voglia credere, Signor Direttore generale, ai sensi della mia alta considerazione.

HAX KOHNSTAMM

Firenze, li 20 marzo 1975

Signor Vittorio CORDERO di MONTEFENCIO
Direttore generale della Cooperazione
culturale, scientifica e tecnica
Ministero degli Affari Esteri
1975

Firenze, li 25 marzo 1976

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevute della Nota della S.V. in data 24 marzo 1976 del seguente tenore :

"Ho l'onore di riferirvi all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, firmato a Roma il 10 luglio 1975, per proporle di apportare agli articoli 10, 11 e 14 le modifiche sottoindicate:

- Nell'articolo 10 le parole "dazio doganale e altre imposte o tasse" sono sostituite da "dazi ed altre imposte e tasse",
- Nell'articolo 11 par. 1) le parole "dazi doganali e tasse di effetto equivalente" sono sostituite da "dazi ed altre imposte e tasse".
- Nell'articolo 11 par. 2) le parole "I dazi doganali, a tasse di effetto equivalente" sono sostituite da "I dazi e le altre imposte e tasse"

Nell'articolo 14 par. 2) la parola "dazi" all'inizio del paragrafo é sostituita da "dazi e altre imposizioni".

Qualora codesto Istituto concordi su quanto precede, la presente nota e quella di uguale tenore che la S.V. vorrà farmi pervenire, costituiranno un accordo integrativo a quello del 10 luglio 1975, che entrerà in vigore unitamente a quest'ultimo nei modi e nelle forme per lo stesso previste nell'art. 17 del citato Accordo di sede."

In proposito ho l'onore di comunicare l'accordo dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

A. K. L. O.

Ambasciatore Vittorio CORDERO
di MONTEBELLUNGO
Ministero degli Affari Esteri
Roma



KRHNSTAHN
VISTO, il Ministro per gli Affari Esteri
FORLANI

Firenze 11 25 marzo 1976

Signor Presidente,

ho l'onore di riferirvi all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, firmato a Roma il 10 luglio 1975, per proporre di apportare agli articoli 10, 11 e 14 le modifiche sottoindicate :

- Nell'articolo 10 le parole "dazio doganale e altre imposte o tasse" sono sostituite da "dazi ed altre imposte e tasse".
- Nell'articolo 11 par. 1) le parole "dazi doganali e tasse di effetto equivalente" sono sostituite da "dazi ed altre imposte e tasse".
- Nell'articolo 11 par. 2) le parole "I dazi doganali e tasse di effetto equivalente" sono sostituite da "I dazi e le altre imposte e tasse".
- Nell'articolo 14 par. 2) la parola "dazi" all'inizio del paragrafo è sostituita da "dazi e altre imposizioni".

Qualora codesto Istituto concordi su quanto precede, la presente nota e quella di uguale tenore che la S.V. vorrà farmi pervenire, costituiranno un accordo integrativo a quello del 10 luglio 1975, che entrerà in vigore unitamente a quest'ultimo nei modi e nelle forme per lo stesso previste nell'art. 17 del citato Accordo di sede.

Voglio gradire, Signor Presidente, i suoi della mia alta considerazione.

Sig. Max KÖNIGSTAL

Presidente dell'Istituto Universitario